

# **Regolamento del canale interno di segnalazione**

**KUEHNE + NAGEL S.R.L.**

## **Contenuti**

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| 2. Segnalanti .....                    | 3 |
| 3. Violazioni .....                    | 4 |
| 4. Esclusioni .....                    | 6 |
| 5. Canale di segnalazione.....         | 6 |
| 6. Procedura .....                     | 7 |
| 7. Riservatezza .....                  | 7 |
| 8. Protezione dei dati personali ..... | 8 |
| 9. Archivio.....                       | 8 |
| 10. Protezione dei Segnalanti .....    | 9 |

## 1. Introduzione

KUEHNE + NAGEL S.R.L. è un'organizzazione responsabile governata da elevati standard etici, la quale riconosce che la segnalazione di possibili violazioni commesse all'interno dell'azienda o attraverso la stessa è essenziale per il proprio successo e per la sua reputazione.

Il presente regolamento stabilisce le procedure e le regole da adottare in merito alla comunicazione, alla ricezione, al *follow-up* e alla presentazione delle segnalazioni di violazioni commesse all'interno o per il tramite di KUEHNE + NAGEL S.R.L.

Il presente regolamento adegua le procedure già adottate in materia da KUEHNE + NAGEL S.R.L. rispetto alle specifiche di cui al "Decreto Whistleblowing", previsto dal D. Lgs. n. 24/2023 del 10 marzo 2023, che disciplina la tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale o dell'Unione Europea lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità della pubblica amministrazione o del soggetto privato.

Il canale interno di whistleblowing consente l'invio e il *follow-up* sicuro delle segnalazioni, garantendone la completezza, l'integrità e la conservazione, la riservatezza dell'identità o l'anonimato del segnalante e la riservatezza dell'identità dei terzi menzionati nella segnalazione.

Il sistema di segnalazione qui disciplinato è rilevante anche ai fini del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il "Decreto 231") che, con riferimento alle segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, rimanda al citato Decreto Whistleblowing.

Il sistema di segnalazione opera in coordinamento con il sistema di controllo interno e con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto della normativa applicabile e delle disposizioni aziendali e di Gruppo.

## 2. Segnalanti

I **"Segnalanti"** aventi la legittimità di utilizzare il canale interno di segnalazione di KUEHNE + NAGEL S.R.L. sono i soggetti di seguito elencati:

1. Dipendenti, compresi quelli assunti in periodo di prova, gli ex-dipendenti ed i collaboratori, stagisti e apprendisti.;
2. Fornitori di servizi e beni, appaltatori, subappaltatori, consulenti, broker, altri partner commerciali e qualsiasi persona che agisca sotto la loro supervisione o direzione; e
3. Soci e soggetti che esercitano (anche di fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

### 3. Violazioni

Le "violazioni" che si ritiene possano essere segnalate attraverso il canale whistleblowing, si riferiscono a condotte, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di KUEHNE + NAGEL S.R.L., di cui il Segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del suo lavoro e/o del suo contratto con KUEHNE + NAGEL S.R.L., e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello Organizzativo adottato da KUEHNE + NAGEL S.R.L. ai sensi del Decreto 231, che non rientrino tra i reati di seguito indicati (le "Segnalazioni 231")
2. reati rientranti nell'ambito di applicazione dell'Unione Europea o di atti nazionali (come richiamati dal Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti ambiti:
  - appalti pubblici;
  - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
  - sicurezza e conformità dei prodotti;
  - sicurezza dei trasporti;
  - tutela dell'ambiente;
  - radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
  - salute e benessere degli animali;

- sanità pubblica;
  - tutela dei consumatori;
  - privacy e protezione dei dati e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea, come previsto dal Decreto Whistleblowing;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno relative ad atti che violano le norme o i meccanismi in materia di imposta sulle società il cui scopo è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità delle norme applicabili in materia di imposta sulle società, come previsto dal Decreto Whistleblowing;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o lo scopo delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori indicati ai numeri 2), 3) e 4).

Le segnalazioni presentate attraverso il canale whistleblowing che superano tale ambito non sono coperte dalla protezione prevista dal "Decreto Whistleblowing", né seguono le procedure legalmente stabilite ai fini della ricezione e del *follow-up* alle segnalazioni.

Il Segnalante potrà inoltre avvalersi del canale interno di whistleblowing di KUEHNE + NAGEL S.R.L. per segnalare atti di cui è a conoscenza, commessi all'interno dell'azienda, riguardanti violazioni che esulano dall'ambito delle materie oggetto della tutela, ad esempio: molestie, discriminazioni, conflitti di interesse o violazione delle norme previste dal Codice di Condotta del Gruppo Kuehne+Nagel e che non riguardino le materie sopra elencate. In questi casi, KUEHNE + NAGEL S.R.L. promuoverà anche l'adeguato *follow-up* di tale segnalazione, vietando ritorsioni nei confronti del Segnalante, a condizione che quest'ultimo abbia agito in buona fede.

Le segnalazioni presentate attraverso il canale whistleblowing possono includere informazioni, compresi sospetti fondati, riguardanti violazioni commesse o che potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante ha un rapporto giuridico, nonché elementi relativi a comportamenti volti a dissimulare tali violazioni. La segnalazione di una violazione può basarsi su informazioni ottenute nel corso del rapporto professionale o prima dell'inizio del rapporto giuridico, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in fasi precontrattuali, o

durante il periodo di prova (per i rapporti di lavoro) o dopo la cessazione del rapporto professionale se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

## 4. Esclusioni

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, non sono rilevanti e, pertanto, non sono soggette alle disposizioni e alle tutele del Decreto Whistleblowing le segnalazioni relative a: interessi di natura personale riguardanti reclami, contestazioni o richieste relative al proprio rapporto di lavoro individuale, rapporti con i colleghi, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con figure gerarchicamente superiori.

## 5. Canale di segnalazione

La segnalazione di una violazione deve essere effettuata mediante la presentazione di una comunicazione scritta inviata dallo strumento disponibile online (la "Piattaforma"), attraverso il link: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/it/gui/107315/index.html> .

Tutte le segnalazioni devono essere presentate attraverso il canale di whistleblowing che sarà ricevuto da un fornitore esterno (EthicsPoint gestito da Navex). Tuttavia, il *follow-up* delle segnalazioni sarà gestito internamente da un Comitato Indipendente per la Gestione delle Segnalazioni – Independent Allegation Management Committee (di seguito denominato "Comitato" o "IAMC") responsabile del canale di whistleblowing che opera quale Gestore delle Segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e cura la ricezione, la valutazione preliminare, il seguito, l'eventuale istruttoria e il riscontro alla persona segnalante.

L'IAMC assicura il necessario coordinamento con l'Organismo di Vigilanza di Kuehne + Nagel S.r.l. in relazione alle segnalazioni e alle informazioni rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società.

I rispettivi ruoli, responsabilità e flussi informativi sono disciplinati dalla "Linea guida sulla gestione delle segnalazioni riferite a Kuehne + Nagel S.r.l. (Italia) in conformità al D.Lgs. 24/2023", ferme restando le competenze attribuite all'IAMC e all'Organismo di Vigilanza dalla normativa applicabile, dalle disposizioni aziendali e di Gruppo e dal Modello 231.

Il Segnalante può anche effettuare la segnalazione oralmente tramite la Piattaforma attraverso un numero verde e/o chiedere un'interazione diretta con i membri dell'IAMC.

In caso di comunicazione orale nel corso di una riunione programmata, tale riunione sarà documentata -previo consenso della parte Segnalante- tramite verbale o registrazione.

I verbali sono verificati, rettificati, confermati e firmati dalla parte segnalante.

Dopo l'invio della segnalazione, verrà emessa una relazione scritta che verrà conservata in un luogo sicuro a scopo documentale.

## 6. Procedura

A seguito della presentazione della segnalazione, il Comitato dispone di 7 giorni per notificare al Segnalante la sua ricezione attraverso la Piattaforma.

Il Comitato avrà il compito di dare seguito alla segnalazione, compiendo tutti gli atti interni che risultino opportuni per la verifica della presunta violazione, attraverso l'avvio di un'indagine.

Qualora la segnalazione presenti profili rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, l'IAMC assicura il necessario coordinamento con l'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dalla specifica linea guida interna.

Entro 3 mesi dal ricevimento della segnalazione, il Comitato informa il Segnalante dell'esito delle verifiche effettuate. Nel caso in cui le verifiche non siano ancora concluse, il Comitato fornisce una risposta interlocutoria, riservandosi di comunicare i risultati finali in un momento successivo.

Durante tutta la procedura sarà sempre garantita la completezza, l'integrità e la conservazione di tutte le informazioni e la documentazione relative alla segnalazione.

## 7. Riservatezza

Durante tutta la procedura sarà sempre garantita la riservatezza e l'accesso limitato ai dati relativi all'identità del Segnalante e dei terzi menzionati nella segnalazione, nonché le informazioni che, direttamente o indirettamente, consentano la deduzione della loro identità.

L'identità del Segnalante sarà divulgata solo a seguito di un'autorizzazione scritta del Segnalante stesso o, se del caso, di un obbligo legale o di una decisione dell'autorità giudiziaria.

La divulgazione di informazioni da parte di KUEHNE + NAGEL S.R.L. sarà preceduta da una comunicazione scritta al Segnalante che si è identificato mediante conferimento di proprio contatto, indicando i motivi della divulgazione dei dati riservati in questione.

I medesimi obblighi di riservatezza si applicano alle informazioni trasmesse dall'IAMC all'Organismo di Vigilanza, che ne assicura il trattamento esclusivamente nella misura necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto dei principi di necessità e minimizzazione.

## 8. Protezione dei dati personali

Tutte le comunicazioni saranno trattate in modo indipendente e riservato, garantendo la protezione dei dati personali del Segnalante.

Tutti i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della gestione della segnalazione.

Il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del canale interno di whistleblowing avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato, del D.Lgs. 24/2023 e delle ulteriori disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali.

I soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni e nei relativi flussi informativi, inclusi l'IAMC e l'Organismo di Vigilanza, trattano i dati personali esclusivamente nei limiti necessari allo svolgimento delle rispettive funzioni e adottano adeguate misure tecniche e organizzative a tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati.

## 9. Archivio

KUEHNE + NAGEL S.R.L. registra tutte le segnalazioni, assegnando a ciascuna di esse un numero d'ordine progressivo, indicando la rispettiva data di ricezione, analisi ed emissione del *report* e classificandole in base allo stato della pratica in cui si trova (pendente o chiusa).

La società conserverà un registro aggiornato delle segnalazioni ricevute e del relativo fascicolo, per un periodo di 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

La conservazione della documentazione e delle informazioni scambiate tra l'IAMC e l'Organismo di Vigilanza avviene nel rispetto dei medesimi obblighi di riservatezza, sicurezza e minimizzazione.

## 10. Protezione dei Segnalanti

La decisione di effettuare la segnalazione deve essere presa in modo coscienzioso, ponderato e onesto e presuppone la buona fede da parte del Segnalante.

E' assicurata la tutela del Segnalante che effettua una segnalazione in buona fede ed ha seri motivi per ritenere che le informazioni comunicate siano veritiere, al momento della presentazione della segnalazione.

È inoltre assicurata la tutela dei seguenti soggetti:

1. persona fisica che assiste la persona segnalante nella procedura di segnalazione e  
la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
2. terzo che sia collegato al Segnalante, ovvero un collega o un familiare, e che possa essere oggetto di ritorsioni in ambito professionale; e
3. persone giuridiche o entità analoghe possedute o controllate dal Segnalante, per le quali quest'ultimo lavora o con le quali è in qualsiasi modo collegata in un contesto professionale.

Si precisa che chiunque effettui intenzionalmente una falsa segnalazione o simuli indizi o prove per avviare un'indagine interna, soprattutto con l'intenzione di danneggiare qualcuno, agendo quindi in malafede, non è tutelato dalla presente procedura e può essere ritenuto responsabile sotto il profilo disciplinare, penalmente e civilmente rispetto alla sua condotta.

La società assicura la tutela dei Segnalanti, sancendo misure che, in caso di violazione, possono, oltre alla responsabilità prevista dalla legge, comportare sanzioni disciplinari interne, la responsabilità civile e l'obbligo di risarcimento dei danni causati.

Sono vietate tutte le forme di ritorsione, palesi o subdole, quali sanzioni, atti di persecuzione o discriminazione, diretti o indiretti. Pertanto, al fine di facilitare la comprensione e l'identificazione delle situazioni che possano rappresentare una ritorsione, vengono di seguito presentati alcuni

esempi di atti che, se avvenuti successivamente alla presentazione della segnalazione, possono costituire la pratica di atti di ritorsione:

1. modifiche delle condizioni di lavoro, quali funzioni, orari, luogo di lavoro o retribuzione, mancata promozione del lavoratore o mancato rispetto delle mansioni lavorative;
2. sospensione del contratto di lavoro;
3. valutazione negativa della performance o referenza negativa ai fini del rapporto di lavoro;
4. mancata conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, qualora il lavoratore nutrisse legittime aspettative in tal senso;
5. mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato;
6. licenziamento;
7. l'inclusione in un elenco, sulla base di un accordo settoriale, che possa far sì che la persona segnalante non sia in grado di trovare un impiego nel settore o nell'industria in questione in futuro;
8. risoluzione del contratto di fornitura o di servizio;
9. rispetto alle sanzioni disciplinari inflitte al Segnalante o ad un suo collaboratore che lo assiste nella procedura di segnalazione fino a due anni dopo l'effettuazione della segnalazione o la sua divulgazione al pubblico, sussiste la presunzione di abusività.